
Lo spesometro in regime del margine

di [Luca Bianchi](#), [Giancarlo Modolo](#)

Publicato il 23 Settembre 2017

Uno dei dubbi riguarda lo spesometro per i contribuenti che applicano il regime del margine: in questo articolo verifichiamo come si devono comportare questi contribuenti e proponiamo un riassunto dei dati essenziali da inserire nella comunicazione.

L'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, riguardante la “comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, puntualizza che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi, come regola generale, a regime, devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati:

- di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento (semestre per l'anno 2017);

e:

- delle fatture di acquisto ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del decreto Iva, ivi comprese le bollette doganali,

nonché:

- i dati delle relative variazioni.

In particolare, analizzando le “specifiche tecniche” si rileva che il dato “Natura” dell'operazione deve essere inserito nel tracciato solamente nelle ipotesi in cui il soggetto cedente i beni o il prestatore dei servizi non ha indicato l'imposta in fattura, ma ha specificato, in luogo della stessa, una specifica annotazione.

Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all'annotazione, deve necessariamente risultare valorizzato inserendo la corretta codifica

relativa alle diverse tipologie di operazioni.

Ai fini operativi, per le “fatture emesse”, in presenza di un soggetto che pone in essere un’attività le cui operazioni economico-fiscali sono soggette al regime del margine/Iva non esposta in fattura.

Per meglio far comprendere il problema, si tratta di quelle fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati (art. 36 e ss. D.L. 23 febbraio 1995, n. 41), come, a titolo esemplificativo, una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria.

Le istruzioni puntualizzano che, in tali casi, è necessario compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/ Iva non esposta in fattura”.

Specificamente, il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta (art.74-ter del decreto Iva) dalle agenzie di viaggio e turismo.

Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio” (art. 21, c. 6, lett. e, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Al riguardo, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (Iva), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve necessariamente evidenziare il valore dell’imponibile comprensivo di tale tributo.

Ma qualcuno, a questo punto, potrebbe anche obiettare: ma i clienti sono, nella stragrande maggioranza dei casi, dei “privati” cioè di persone che non hanno una partita Iva e che, di conseguenza, non presenteranno alcun “spesometro”.

Affermazione condivisa, ma il problema non cambia: tali persone possiedono certamente un “codice fiscale”.

La regola è che il codice fiscale è facoltativo in presenza della partita Iva, ma diventa obbligatorio se il campo relativo alla partita Iva non risulta coerentemente e correttamente “non compilato”.

Limitando la nostra analisi ai “dati inerenti al soggetto cessionario dei beni o committente dei servizi” (in pratica del “cliente” destinatario della fattura) si rileva che per quanto attiene al segmento <CessionarioCommittenteDTE> viene espressamente richiesta la memorizzazione di specifici dati

inerenti:

- al cessionario dei beni;

o:

- al committente delle prestazioni di servizi;

che può essere ripetuto, fino a un massimo di mille occorrenze, al fine di consentire la trasmissione dei dettagli delle fatture emesse nei confronti di vari soggetti.

L'individuazione avviene in relazione a tre specifici blocchi riguardanti:

- gli identificativi fiscali;
- gli altri dati identificativi;
- le informazioni di riferimento delle fatture;

come evidenziato dal seguente schema.

Continua nel PDF--->